**ARF/FDS** **GARP** **SFP**

Associazione svizzera Gruppo autori, Associazione svizzera

regia e sceneggiatura film registi, produttori dei produttori di film

**IG** **SUISSIMAGE**

Produttori cinematografici Cooperativa svizzera per i diritti

svizzeri indipendenti d’autore di opere audiovisive

#### Note di commento relative al contratto tipo per autori/-trici di una bibbia (di serie)

**Premessa**

Il presente contratto tipo è inteso come modello; nessuna delle norme riportate qui appresso è vincolante; prevale il principio della libertà contrattuale. Tutte le disposizioni del presente contratto tipo possono essere omesse o modificate e altre clausole possono essere aggiunte. Occorre soltanto assicurarsi che le norme aggiuntive non entrino in contraddizione con il resto del contratto.

Il contratto tipo è il frutto di approfondite discussioni tra i rappresentanti delle varie parti (autori/-trici, registi/e, produttrici). Tutte le norme sono state accettate dai “sindacati” di entrambe le parti. Questo modello è equiparabile ad una convenzione collettiva che non ha forza di regola ma guarda all'equilibrio tra gli interessi in causa. Di conseguenza, i gruppi/le associazioni elencate nell’intestazione raccomandano ai propri membri di stipulare questo contratto tipo. Tuttavia, se le modifiche effettuate sono importanti, il nome delle associazioni deve essere ritirato dall’intestazione.

Lo scopo principale del contratto tipo qui proposto è di attirare l’attenzione delle parti sui punti da regolarsi contrattualmente e per iscritto, al fine di evitare futuri conflitti. In vari punti, il modello propone due (o più) varianti, costringendo appunto le parti a discuterne prima di fare una scelta.

Invece, il contratto tipo non riporta cifre perché l’ammontare delle rimunerazioni e le quote di partecipazione ai ricavi sono il frutto di negoziati (e delle leggi del mercato) e dipendono da diversi fattori, specifici ad ogni produzione.

Nel preambolo si indicheranno i nominativi e gli indirizzi delle parti contraenti. L’autore/-trice è sempre una persona fisica, la produttrice può essere sia una persona fisica che giuridica; in quest’ultimo caso il contratto deve essere firmato da una persona autorizzata. Il contratto vincola solo le due parti firmatarie.

Può capitare che un autore/-trice collabori direttamente con un canale televisivo per un progetto di film o di serie. In tal caso, occorre accertarsi che l’autore/-trice resti titolare dei diritti sul soggetto, altrimenti non sarà più possibile coprodurre il film o la serie nell’ambito del Pacte de l’audiovisuel, o, in altre parole, non si potrà usare il presente contratto tipo con una produttrice indipendente. Se il canale televisivo prevede una coproduzione “Pacte” sulla base del soggetto sviluppato, notificherà questo suo intento. Il canale non può esercitare alcuna influenza sulla scelta della produttrice cui l’autore/-trice cederà i propri diritti, dal momento che la produttrice fornisce le competenze necessarie.

1. **Oggetto del contratto**

**1.1. Oggetto**

L’oggetto del contratto è la scrittura e lo sviluppo di una “bibbia” o “concetto di serie” (in tedesco Serienkonzept), ossia un testo che fungerà da base per una serie televisiva (o serie web). Nel contratto tipo, la bibbia sarà in genere chiamata “opera”. Una precisa definizione dell’opera deve essere data ai punti 2.1 e 2.2.

La menzione di una “base” permette di specificare se l’autore/-trice (della bibbia) sviluppa la sua idea, di propria iniziativa, o se la produttrice chiede all’autore/-trice di scrivere una bibbia partendo dall’idea di qualcun altro (per es. del/la regista previsto/a, o della stessa produttrice), oppure se la scrittura della bibbia si basa su un’opera preesistente. Questa precisazione può incidere sulle indicazioni nei titoli di testa/coda, sulla scelta delle varianti e opzioni, nonché sulla ripartizione dei diritti e delle rimunerazioni.

Si può indicare, ad esempio:

* “…su un’idea originale di…”

o citare gli elementi preesistenti e i loro autori/le loro autrici:

* il titolo di un’opera preesistente, per es. un’altra serie o le stagioni precedenti della serie in questione, un’opera letteraria (romanzo) o grafica (fumetto), oppure
* la o le versioni precedenti della bibbia, o una sinossi di*….. (autore/-trice e data della versione di riferimento)*
* ecc.

**1.2. Prestazioni dell’autore/-trice**

L’autore/-trice si impegna a fornire le due seguenti prestazioni: da un lato scrivere la bibbia (capitolo 2), e dall'altro cedere alla produttrice i diritti di utilizzo necessari per realizzare la serie (scrittura delle sceneggiature delle puntate e regia) e sfruttarla (cap. 4).

**1.3. Prestazioni della produttrice**

La produttrice si impegna a corrispondere all’autore/-trice una rimunerazione per le due prestazioni dell’autore/-trice (cap. 5).

**1.4. Proporzione dei diritti d’autore della bibbia rispetto alla serie**

Nell’elaborazione di una serie, la bibbia è solo una parte dell’opera; ad essa si aggiungono le sceneggiature delle puntate (per non parlare della regia e degli altri contributi protetti).

Ogni puntata è dichiarata a SUISSIMAGE (come opera audiovisiva); la bibbia non è un’opera audiovisiva dichiarabile. Occorre quindi garantire agli/alle autori/-trici della bibbia una quota equa (della parte sceneggiatura) di ogni puntata (filmata). L’allegato del regolamento di ripartizione di SUISSIMAGE prevede (punto VII.4) che, per le serie tv di finzione, l’autore/-trice della bibbia riceve la parte stabilita nel proprio contratto, ma non oltre il 10% della parte sceneggiatura, oppure, se il contratto non prevede nulla in merito, il 10%.

È importante che la produttrice informi gli/le autori/-trici delle sceneggiature di ogni puntata, che una parte dei loro diritti d’autore per la sceneggiatura è riservata all’autore/-trice o agli autori/alle autrici della bibbia.

Se diversi/e autori/-trici collaborano alla scrittura della bibbia, devono suddividere tra di loro la percentuale pattuita (v. punto 3.3).

1. **Opera e consegna dell’opera**

**2.1. Descrizione dell’opera**

Occorre definire la prima prestazione dell’autore/-trice: la scrittura dell’opera, a cui viene conferito un titolo (di lavorazione). È fondamentale dare una precisa definizione della prestazione da fornire, poiché l’interpretazione del concetto di bibbia può subire variazioni significative (a seconda della lingua utilizzata e dalla prassi in vigore nella professione).

Si raccomanda quindi vivamente di descrivere con precisione ciò che si intende con la parola “bibbia”, ad esempio:

* + documento scritto che comprende segnatamente il concetto generale della serie e dei temi da trattarsi

oppure

* + arco narrativo della stagione (documento scritto che presenta in modo succinto il percorso dei personaggi ricorrenti di una serie e l’evoluzione dei loro rapporti nell’arco di tutta la serie o parte di essa)

- comprensivo (o meno): della descrizione dettagliata dei personaggi, inclusi i loro problemi e obbiettivi, dei rapporti fra i personaggi (professionali, affettivi, familiari, ecc.), del periodo storico e delle scenografie in cui si muovono i personaggi (esempi di argomenti da sviluppare negli episodi).

Si dovrebbe anche indicare tutto quello che il concetto di bibbia comprende, in particolare i (o gli altri) testi da consegnare, ad esempio:

* sinossi/esposizione
* dichiarazione d’intenti
* pitch: presentazione dettagliata dell’idea/visione
* storyline/sinossi delle puntate
* trattamento di un episodio pilota
* sceneggiatura di un episodio pilota
* log line
* lista delle scenografie
* documentazione di ricerca
* ecc.

con, per ogni elemento, il numero approssimativo di pagine richiesto.

La descrizione dei testi da scrivere e consegnare può essere oggetto di un allegato al contratto.

**2.2. Condizioni quadro**

Andrebbero elencati sotto questo punto tutti gli elementi già noti e concordati riguardo al progetto di serie e che consentono di definirne il contenuto. La scelta è libera ed il numero di condizioni da definire è illimitato. Indicazioni sul contenuto, il genere, la durata e il budget dell’opera prevista consentono a entrambe le parti di farsi un’idea comune dell’opera da creare. Questo punto è molto importante poiché in caso di controversia, è solo sulla base delle condizioni quadro stipulate che si potrà stabilire se il contratto e gli obblighi sono stati rispettati, oppure se sussiste un vizio d'opera (v. punti 2.4 e 2.5). Una grande precisione permette di evitare le controversie.

Sono elementi vincolanti tutti quei fatti e quegli obblighi già noti al momento della firma del contratto e di cui l’autore/-trice deve essere a conoscenza. Può trattarsi segnatamente delle condizioni pattuite tra la produttrice e il diffusore/coproduttore.

**2.3. Scadenze**

Con una consegna a tappe e il relativo scadenzario si instaura un dialogo costante sul contenuto prima della fine dei lavori e si evitano spiacevoli sorprese quando viene consegnata la versione definitiva. L’elenco delle tappe può essere allungato o accorciato.

Nel caso in cui l’autore/-trice non rispettasse le scadenze pattuite, riceverà un’intimazione e la produttrice potrà concedere una proroga. Qualora anche il nuovo termine non venisse rispettato e la produttrice non volesse più continuare, quest’ultima potrà comunicare all’autore/-trice che rinuncia all’esecuzione del contratto ed esigere il rimborso delle somme già versate.

Le descrizioni delle varie tappe sono esempi; si raccomanda di riportare qui l’elenco dei testi e documenti del punto 2.1 e di indicare una data di consegna per ciascuno.

**2.4.** **Modifiche**

Questa disposizione distingue le modifiche minori da quelle importanti. In entrambi i casi, si presuppone che l’autore/-trice abbia consegnato ogni stesura nei tempi (punto 2.3) e che la produttrice abbia versato il compenso pattuito al punto 5.1.

La produttrice ha però la facoltà di richiedere delle piccole modifiche, rimanendo nelle condizioni quadro concordate, a patto che:

* le modifiche auspiacte siano ragionevoli (per esempio per quanto riguarda il contenuto, il relativo dispendio di lavoro e le scadenze)
* le modifiche non esulino dal quadro previsto al punto 2.2
* la produttrice richieda le modifiche, per ogni stesura, entro un termine (da prevedere nel contratto) riferito alla data di consegna della stessa, e che
* la produttrice conceda una proroga (da stabilire nel contratto).

Se tali condizioni sono soddisfatte, l’autore/-trice deve intrapprendere le modifiche richieste entro le nuove scadenze pattuite. Il compenso per questo lavoro è compreso nello stipendio globale e la produttrice non è tenuta a versare un complemento di retribuzione.

Invece, la produttrice può volere delle modifiche più importanti (rispetto alle condizioni quadro); occorre prevedere il caso in cui essa voglia uscire dalle condizioni definite al punto 2.2, per esempio se non è soddisfatta del testo, nonostante gli obblighi siano stati adempiti (bibbia scritta e consegnata come pattuito e stipendio versato).

Queste modifiche significative esulano dal quadro del presente contratto (punto 2.2), ma la produttrice e l’autore/-trice possono accordarsi su nuove condizioni in cambio di ulteriore compenso.

**2.5.** **Rifiuto dell’opera**

La produttrice può rifiutare l’opera a due condizioni: la qualità è nettamente insufficiente oppure non sono state rispettate le condizioni definite al punto 2.2. Se la produttrice intende rifiutare la bibbia (e quindi il pagamento di una parte dello stipendio), deve informare l’autore/-trice al più tardi entro 30 giorni dalla consegna e concedergli/le comunque una proroga per apportare delle migliorie (v. “modifiche importanti”, punto 2.4 §2). Trascorso il termine di 30 giorni, l’opera è considerata accettata.

Se l’autore/-trice non intende o non è in grado di realizzare le modifiche, le parti possono convenire di coinvolgere un/a coautore/-trice o un/a sostituto/a.

**2.6. Interruzione**

Le varianti permettono di decidere in partenza se il lavoro di scrittura e la collaborazione tra l’autore/-trice e la produttrice possono essere interrotti o se si esclude questa possibilità.

Con la ***variante 1*** si parte dal principio che il lavoro non sarà interrotto; che la scrittura della bibbia sarà portata a compimento a prescindere dalle circostanze. Tuttavia, occorre prevedere il caso in cui l’autore/-trice fosse impossibilitato/a a proseguire il lavoro per un motivo indipendente dalla propria volontà, per esempio a causa di malattia o di infortunio, e, seconda condizione: il lavoro non può essere rinviato ad altra data. In tal caso, bisogna prevedere una sostituzione.

Nell’opzione 1, la produttrice sceglie da sola il/la sostituto/a. Nell’opzione 2, la produttrice e l’autore/-trice scelgono insieme. Nell’opzione 3 invece, l’autore/-trice che ha iniziato la scrittura della bibbia può impedire che la sua opera sia portata avanti da qualcun altro. In tal caso occorre trovare un’altra soluzione.

In tutti i casi, l’assunzione di un/a sostituto/a incide sulla retribuzione del/la primo/a autore/-trice così come prevista al capitolo 5. Le somme versate all’autore/-trice per i testi già consegnati restano definitivamente acquisite. Ma siccome la sostituzione dell’autore/-trice da un/a altro/a può sopraggiungere in qualsiasi fase del lavoro, bisognerà rivedere i compensi previsti per le tappe successive.

La ***variante 2*** consente a entrambe le parti di interrompere il lavoro di scrittura e di porre fine alla collaborazione. La decisione può essere presa dalla produttrice che vuole separarsi dall’autore/-trice (opzione 1), dall’autore/-trice che vuole abbandonare il progetto (opzione 3), o da entrambi/e di comune accordo (opzione 2). Si noti che due o tutte e tre le opzioni possono essere cumulate.

Per tutti i casi (varianti 1 e 2) in cui un/a nuovo/a autore/-trice raggiunge il progetto in seguito alla partenza dell’autore/-trice di cui il presente contratto, la nuova versione della bibbia scritta dal/la sostituto/a deve essere data in visione all’autore/-trice iniziale, affinché decida se il suo nome può ancora essere menzionato, per esempio nei titoli di testa/coda.

Infine, se l’autore/-trice proibisce che la sua opera sia rielaborata, che la sua versione della bibbia sia sviluppata da un/a altro/a autore/-trice (opzione 3), le ripercussioni in merito alla sua retribuzione devono essere rinegoziate con la produttrice e messe per iscritto.

1. **Co-Writing**

Il processo di scrittura con più autori/-trici deve essere chiaramente differenziato dal caso trattato nel capitolo precedente. Nel punto 2.6, il lavoro dell’autore/-trice viene interrotto e il contratto scade. L’autore/-trice esce dal progetto.

Per contro, nel capitolo 3, si prevede, sin dalla firma del contratto, che la bibbia sarà scritta in collaborazione da più coautori/-trici, oppure no.

La decisione può essere presa:

**3.1. A conclusione del contratto**

Si tratta di decidere se:

* *Variante 1*: l’autore/-trice firmatario/a sarà l’autore/-trice esclusivo/a della bibbia e lavorerà da solo/a;

oppure

* *Variante 2*: si sa già che la scrittura sarà una collaborazione e si possono citare il/la coautore/-trice o i/le coautori/-trici.

**3.2. Durante la fase di scrittura**

Si tratta di decidere se l’aggiunta di nuovi/e coautori/-trici – cioè non previsti in partenza – durante il processo di scrittura, sia possibile (variante 1) o meno (variante 2).

Con la variante 1, i/le nuovi/e coautori/-trici lavorano in collaborazione con l’autore/-trice firmatario/a del contratto. Bisogna stabilire in anticipo:

* Come sarà scelto/a il/la coautore/-trice o come saranno scelti/e i/le coautori/-trici: di comune accordo tra autori/-trici firmatari/e del contratto e la produttrice (opzione 1) o dalla sola produttrice (opzione 2).
* Chi valuterà la qualità del lavoro dei/delle coautori/-trici.
* Quali saranno le conseguenze per le rimunerazioni dell’autore/autrice firmatario/a del contratto.

Occore evitare le contraddizioni interne, indicare in modo chiaro la persona che prende le decisioni e modificare di conseguenza l’onorario e le altre rimunerazioni del capitolo 5.

**3.3. Ripartizione dei diritti d’autore per la bibbia**

Se diversi autori/-trici collaborano nello stesso momento all’elaborazione della bibbia di una serie oppure vi partecipano successivamente, si raccomanda ai/alle coautori/-trici di accordarsi in merito alla ripartizione dei diritti. Inoltre, occorre tenere presente che la bibbia è solo una parte dell’opera (v. punto 1.4) e che i diritti sulla bibbia vengono anche ripartiti sulle sceneggiature delle puntate; vale a dire che i diritti d’autore della sceneggiatura si suddividono tra i/le coautori/-trici della bibbia e quelli/e della sceneggiatura.

La suddivisione dei diritti non può essere decisa dalla produttrice; viene definita unicamente in base alla situazione concreta e alla stima fatta dai/dalle coautori/-trici. La quota di diritti di un/a autore/-trice non dipende dalla quantità di lavoro (così come per l’ammontare dell’onorario); la valutazione deve basarsi sulla “densità” del suo contributo o sulla sua creatività per la bibbia. Per questo motivo, solo i/le coautori/-trici sono in grado di stabilire le rispettive quote di diritti d’autore. In caso di controversia, è competente il giudice; né la produttrice né le società di gestione di diritti possono intervenire.

Una ripartizione provvisoria può essere pattuita nel contratto sotto forma di tabella allegata, che deve conseguentemente essere inclusa nei contratti di tutti/e i/le coautori/-trici, anche quelli delle sceneggiature delle puntate. Questa tabella andrebbe regolarmente aggiornata in base all’avanzamento dei lavori di scrittura.

**3.4. Head writer e gerarchia**

L’autore/-trice principale è responsabile per: lo sviluppo di tutte le puntate, l’elaborazione drammaturgica della bibbia, l’arco narrativo della serie, e le sceneggiature delle puntate sino alla consegna delle sceneggiature definitive per le riprese. Egli/essa è autorizzato/a a dare istruzioni ai/alle coautori/-trici.

Se la bibbia è redatta da più autori/-trici, si raccomanda di definire chiaramente sin dalla stipula del contratto la gerarchia tra di essi. Gli/le coautori/-trici possono lavorare insieme su un piano di parità. Oppure le parti possono pattuire in partenza che l’autore/-trice firmatario/a del contratto è l’autore/-trice principale e che gli eventuali futuri/e coautori/-trici saranno i suoi subordinati/e. Occorre inoltre decidere se l’autore/-trice principale avrà questa funzione per una sola stagione o se continuerà presumibilmente a supervisionare la scrittura di tutte le eventuali ulteriori stagioni.

Si può anche pattuire che l’autore/-trice sarà responsabile della serie soltanto per una determinata parte del progetto complessivo e che un/a nuovo/a autore/-trice principale potrà essere nominato in seguito. Infine, un’altra possibilità è che le parti lascino aperta la posizione di “head writer” per decidere poi in un secondo tempo.

Per quanto riguarda il punto 3.4, si raccomanda di precisare la posizione gerarchica dei firmatari di ogni contratto, cioè di indicare se egli/essa è l’autore/-trice principale o meno, e/o se scrive i suoi testi sotto la supervisione di un/a altro/a autore/-trice (head writer, showrunner…). Questa gerarchia deve essere specificata in tutti i contratti d’autore della bibbia, se del caso in un secondo tempo.

All’occorrenza, le espressioni qui impiegate (head writer, autore/-trice principale) sono da definire, poiché a seconda della lingua e della prassi in vigore nella professione (Hauptautor\_in, directeur∙trice d’écriture, showrunner…), possono rimandare, nella pratica, a ruoli diversi.

1. **Diritti sull’opera**

Gli/le autori/-trici si impegnano a sviluppare la bibbia descritta al capitolo 2 e a cedere alla produttrice i diritti che le consentono di sfruttarla. Il capitolo 4 definisce la seconda prestazione dell’autore/-trice.

**4.1. Garanzia**

Grazie a questa disposizione, la produttrice ottiene la garanzia che la bibbia di cui acquista i diritti non è già di proprietà di qualcun altro. Se in un secondo tempo dovesse risultare che l’autore/-trice non possedeva i diritti per intero, e questo impedisse alla produttrice di sfruttare la serie, l’autore/-trice dovrebbe farsi carico dell’eventuale danno da lei subito.

**4.2.** **Opera preesistente**

Se la bibbia da creare si basa su un’opera preesistente, per esempio un romanzo, un racconto, un fumetto, un film o una serie precedente, è compito della produttrice acquistare i diritti di adattamento.

**4.3. Cessione dei diritti**

Per poter sviluppare una serie, diffonderla, sfruttarla e promuoverla, alla produttrice serve l’autorizzazione degli/delle autori/-trici. Vale a dire che tutti i diritti d’autore necessari per lo sviluppo, la regia e lo sfruttamento della serie devono essere ceduti alla produttrice. Per questo motivo conviene elencare i diritti ceduti nel contratto di cessione. La lista (let. a > i) corrisponde grosso modo ai diritti citati nell’art. 10 par. 2 della legge federale sul diritto d’autore.

Si raccomanda di prevedere che il trasferimento dei diritti sia, da un lato, globale (per tutti i diritti menzionati), e dall’altro, illimitato nel tempo e lo spazio. Questo per consentire alla produzione di sfruttare l’opera nel miglior modo possibile, senza restrizioni di territorio né limiti temporali. In questo modo i diritti sono concentrati in mano alla produttrice per non compromettere lo sfruttamento della serie.

Ma le parti possono anche prevedere di limitare l’esclusiva della produttrice ad un certo periodo di tempo, scegliendo la variante 2. In tutti i casi, le disposizioni devono essere uguali per tutti/e i/le coautori/-trici.

La cessione ha luogo sotto duplice riserva. La riserva dei diritti morali, e la riserva dei diritti già ceduti ad una società di gestione collettiva. I cosiddetti diritti morali (in opposizione ai diritti patrimoniali) comprendono il diritto di paternità dell’opera (diritto per l’autore/-trice di essere citato/a come tale), il diritto all’integrità e al rispetto del messaggio dell’opera (l’opera non può essere mutilata o snaturata). L’autore resta in ogni caso detentore dei diritti morali.

La cessione “sotto riserva dei diritti o diritti al compenso già ceduti ad una società di gestione collettiva” ricorda che, con la firma del contratto di membro (contratto di adesione), l’autore/-trice ha affidato la gestione di certi suoi diritti o diritti al compenso alla propria società di autori.

Tra questi, ci sono da un lato i diritti, o diritti al compenso, soggetti alla gestione collettiva obbligatoria: trattasi dei diritti per i quali, secondo la legge, gli autori/-trici devono partecipare in modo equo alla ripartizione delle indennità, indipendentemente dal regolamento contrattuale pattuito con la produttrice. Questi diritti, segnatamente il diritto di ritrasmissione e la copia privata, possono essere riscossi e ripartiti soltanto da una società di gestione collettiva. Anche i diritti volontariamente ceduti ad una società di gestione collettiva sono riservati: trattasi dei diritti, segnatamente i diritti di diffusione televisiva e i diritti per il Video on Demand, che possono essere ceduti alla produttrice, ma per i quali l’autore/-trice si riserva il diritto al compenso previsto dalla propria società di gestione.

Le indennità per il compenso di quei diritti sono menzionate al punto 5.2.

**4.4. Altri diritti**

I diritti non menzionati esplicitamente e non indispensabili allo sfruttamento della serie restano di proprietà dell’autore/-trice.

**4.5. Nessun obbligo di esercitare i diritti**

La produttrice non è tenuta a filmare una serie sulla base della bibbia, né a sfruttare la bibbia o la serie in alcun modo. Tuttavia, se entro i termini stabiliti, la produttrice non ha portato avanti il progetto e la scrittura delle sceneggiature delle puntate non è ancora iniziata, i diritti ritornano all’autore/-trice, senza che egli/essa debba risarcire la produttrice. Il compenso per la scrittura previsto al punto 5.1 rimane comunque dovuto all’autore/-trice; egli/essa ha la facoltà di utilizzare la bibbia per altri scopi, per esempio venderla ad un’altra produttrice. I tempi possono essere fissati liberamente, ma occorre in ogni caso regolamentare il regime dei diritti per l’eventualità in cui la serie non venisse realizzata.

È possibile, ma non obbligatorio, prorogare i termini. Se del caso, il compenso supplementare è dovuto sin dalla data di notifica scritta della proroga.

**4.6. Rinuncia**

La produttrice può anche rinunciare a portare avanti la produzione della serie prima della scadenza di cui al punto precedente. In tal caso, è tenuta ad informare l’autore/-trice per iscritto. Occorre negoziare l’ammontare del rimborso per gli onorari già versati. Si può pattuire che nessun rimborso è dovuto.

**4.7. Diritto di paternità**

L’autore/-trice di un’opera ha diritto ad essere riconosciuto/a come tale. Deve essere citato/a secondo la prassi in vigore nella professione per tutto ciò che riguarda la serie tratta dalla bibbia.

**4.8. Titolo**

La scelta del titolo della serie non è determinante; ma al fine di evitare controversie, può essere opportuno concordare il prima possibile chi deciderà del titolo.

**4.9. Clausola risolutoria**

Questa disposizione regolamenta il caso in cui la produttrice non versa l’onorario dovuto. L’autore/-trice stabilisce un termine per iscritto; se, un anno dopo il termine stabilito, la produttrice non ha ancora pagato l’autore/-trice, tutti i diritti sull’opera ritornano all’autore/-trice. In caso di disaccordo in merito all’accettazione della versione definitiva, il decorso del termine è sospeso; vale lo stesso se è in corso una mediazione in conformità del punto 7.5.

**4.10. Cessione del contratto**

Nella variante 1, la produttrice può cedere tutti i diritti ad un’altra produttrice. In tal caso è tenuta ad informare l’autore/-trice per iscritto. Quest’ultimo/a non può opporsi a che un’altra produttrice riprenda il progetto, ma la produttrice iniziale rimane solidalmente responsabile, ad esempio se la nuova produttrice non adempie ai suoi obblighi.   
La variante 2 esclude la cessione di diritti a terzi, tranne consenso scritto dell’autore/-trice.

1. **Rimunerazione**

Questo capitolo regola la prestazione della produttrice: il versamento della rimunerazione.

**5.1. Onorario**

La rimunerazione comprende sia uno “stipendio” per la scrittura della bibbia che un “prezzo” per l’acquisto dei diritti. L’ammontare della rimunerazione e le relative disposizioni sono stabilite liberamente. Il contratto tipo prevede che sia l’autore/-trice a detrarre i propri contributi sociali. Tuttavia, la cassa di compensazione non è tenuta dal contratto firmato tra la produttrice e l’autore/-trice a verificare, se dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali, si tratta di un’attività dipendente o indipendente. Conviene quindi chiarire la questione al più presto con la cassa di compensazione competente.

I termini di pagamento dovrebbero corrispondere alle scadenze per la consegna fissate al punto 2.3. Le espressioni usate per descrivere le varie tappe della scrittura dovrebbero inoltre corrispondere a quelle impiegate ai punti 2.1 e 2.2.

**5.2**. **Indennità per i diritti d’autore**

L’autore/autrice e/o il/la regista riceve le indennità per i diritti d’autore direttamente dalla propria società di gestione dei diritti d’autore e in virtù dei relativi regolamenti di ripartizione. Per i diritti o i diritti al compenso che sottostanno alla gestione collettiva obbligatoria, ciò va da sé (in Svizzera: ritrasmissione, copia privata, ricezione di emissioni, uso didattico, VoD).

Per i diritti e i diritti al compenso che sono gestiti collettivamente a titolo volontario, in particolare i diritti di diffusione televisiva, gli autori/le autrici possono invece ricevere in linea di principio le indennità dalle società di gestione soltanto se il loro diritto al compenso è espressamente riservato nel contratto con la produttrice. Da parte sua, la produttrice si impegna a riservare il diritto al compenso nei contratti successivi stipulati con le emittenti o con altri terzi. Questa disposizione è di importanza fondamentale per gli autori/le autrici, per cui è necessario verificare se questa clausola di riserva è inclusa nel contratto e se vi figura la società di gestione cui l'autore/autrice appartiene. È anche importante che l’elenco dei Paesi nei quali i diritti di diffusione sono gestiti collettivamente sia completo. La questione se un autore/un’autrice e/o un/una regista riceva o meno un’indennità per i diritti di trasmissione direttamente tramite una società di gestione è rilevante anche per l'ammontare o il calcolo del compenso dovuto dalla produttrice e deve essere presa in considerazione in tale sede.

Gli stessi principi valgono anche per la messa a disposizione dell’opera in qualunque luogo e momento (VoD) in quei Paesi nei quali tali diritti o diritti al compenso vengono normalmente compensati tramite le società di gestione dei diritti d’autore. Infatti, sebbene il diritto al compenso degli autori/delle autrici per la messa a disposizione di opere audiovisive siano soggette in Svizzera alla gestione collettiva obbligatoria dal 1° aprile 2020 (art. 13a LDA), detta riserva è un requisito fondamentale per il compenso in quei Paesi nei quali tali diritti o diritti al compenso sono sì solitamente gestiti collettivamente da società di gestione dei diritti d’autore, ma che non ne hanno una base legale (bensì, per esempio, una base contrattuale).

**5.3. Cessione a terzi**

Questa clausola rimanda al punto 4.10 e regolamenta la cessione dei diritti sulla bibbia, per esempio ad un’altra produttrice. Non si tratta qui della vendita della serie, né del suo sfruttamento all’estero (licenza), bensì della cessione dei diritti sulla bibbia, segnatamente nel caso in cui il progetto venga ripreso da una nuova produttrice.

Se la produttrice 1 vende i diritti ad una produttrice 2 e ne ricava un utile, all’autore/-trice spetta una partecipazione ai benefici (variante 1), nel caso ve ne siano; vale a dire se la produttrice rivende il progetto ad un prezzo superiore al compenso pagato all’autore/-trice più le spese di produzione. L’autore/-trice può anche rinunciarvi (variante 2).

**5.4. Partecipazione ai ricavi** **o forfait**

Questa clausola propone due varianti adatte a situazioni diverse.

La ***variante 1*** della rimunerazione proporzionale è quella più conforme ai principi del diritto d’autore così come definiti nel contratto tipo per la sceneggiatura.

L’autore/-trice partecipa in modo equo e proporzionale a tutti i proventi netti dello sfruttamento incassati dalla produttrice (tranne alcune deduzioni autorizzate), purché i ricavi netti coprano (o superino) la parte delle spese di produzione non coperta (da sovvenzioni).

Sono considerate spese di produzione non coperte, i fondi propri della produttrice e i suoi investimenti nel progetto.

Anche le partecipazioni di investitori devono essere dedotte dai ricavi, purché un contratto ne preveda il rimborso prioritario. Vale lo stesso per le coproduzioni della SSR o altre coproduttrici.

L’obbligo di rimborsare i prestiti di istituti quali la Zürcher Filmstiftung, il Fondo di produzione televisiva o altri, può essere dedotto dai ricavi netti purché queste/i deduzioni/partecipazioni/rimborsi prioritari e altri investimenti siano esplicitamente menzionati nel contratto (oltre al piano finanziario).

La ***variante 2*** corrisponde alla situazione in cui l’autore/-trice non è all’origine del progetto e intende uscirne una volta concluso il lavoro. In questo caso, la sua quota viene pagata sotto forma di un "forfait" o "Buy-Out"; l’ammontare deve essere negoziato fra le parti e può essere calcolato in base ad una stima dei futuri incassi.

Per l’autore/-trice, il vantaggio di un Buy-Out consiste nel fatto di essere compensato in un’unica volta, senza doversi accordare sulla ripartizione con tutti/e i/le coautori/-trici: sono spesso in tanti ad essere coinvolti nello sviluppo di una serie e di conseguenza le chiavi di ripartizione sono difficili da stabilire. Inoltre, trattandosi di serie TV, il diffusore è (quasi) sempre anche coproduttore, e sono le società di gestione che versano agli/alle autori/-trici i diritti di diffusione, compresi i diritti VoD e di streaming sui siti dei diffusori. In altre parole, la prospettiva di trarre un beneficio dalle altre modalità di sfruttamento può rivelarsi piuttosto limitata, tranne nel caso in cui la serie riscuota un grande successo a livello internazionale.

Infine, un ulteriore vantaggio della variante 2 – pagare l’autore/-trice « saldando i conti » – è che evita alla produttrice di dover suddividere i ricavi (netti o lordi) tra più coautori/-trici che ancora non si conoscono al momento della firma, e di cui non sono quindi ancora noti i rispettivi contributi.

**5.5. Premi**

Le parti possono accordarsi liberamente sulla ripartizione dei premi, ma è necessario prevedere una clausola chiara in merito; soprattutto quando il pagamento del premio prevede una chiave di ripartizione tra autore/-trice e produttrice e ci si deve chiedere se il contratto prevale sul regolamento dell’istituzione che assegna il premio.

Non esistono (ancora) premi per la bibbia, ma ci sono premi per le serie. Si raccomanda perciò di regolamentare in anticipo ed inequivocabilmente nel presente contratto la ripartizione dei futuri riconoscimenti. Occorre prevedere non solo una suddivisione tra l’autore/-trice e la produttrice, ma anche tra tutti/e i/le coautori/-trici della bibbia (o tra l’autore/-trice principale soltanto) e gli sceneggiatori delle puntate, o persino i/le registi/e. Ci si può basare sulla tabella indicata al punto 3.3.

**5.6.** **Conti**

L'autore ha diritto a ricevere un conteggio delle entrate e delle spese. Questa clausola è obbligatoria per la produttrice, che è tenuta a dar seguito alle richieste dell’autore/-trice. Quest’ultimo/a dovrebbe formularle per iscritto. In caso di Buy-Out al punto 5.4, la clausola va cancellata.

1. **Proseguimento dello sviluppo**

Il capitolo 6 regola come portare avanti il progetto di serie dopo la scrittura della bibbia. Può essere utile definire sin dalla stipula del contratto come si intende proseguire.

**6.1. Scrittura delle sceneggiature delle puntate**

La scrittura delle sceneggiature è regolata da nuovi contratti con gli sceneggiatori. Tuttavia, l’autore/-trice e la produttrice possono già prevedere nel presente contratto per la bibbia, se si separeranno dopo la consegna del testo commissionato o se intendono continuare a lavorare insieme. La variante 1 riguarda il proseguimento della collaborazione. La variante 2 consente alla produttrice di separarsi dall’autore/-trice della bibbia e di assegnare la scrittura delle sceneggiature ad altri autori/-trici. In tutti i casi, un nuovo contratto per la sceneggiatura deve essere stipulato per ogni puntata.

Il punto 6.1 permette anche di mettersi d’accordo sul fatto che la (o il proseguimento della) collaborazione riguarda solo le puntate della prima stagione o anche quelle delle stagioni successive.

**6.2. Regia**

Nella variante 1, questa clausola permette all’autore/-trice della bibbia di intervenire nella scelta del/la regista, nel caso in cui debbano lavorare insieme. La variante 2 lascia piena libertà alla produttrice. Sono anche ipotizzabili altre disposizioni.

**6.3. Sequel, prequel, spin-off, remake**

Dopo la cessione (punto 4.3 let. m), i diritti per produrre delle opere derivate dalla bibbia appartengono alla produttrice. Tuttavia, se un’opera derivata cui l’autore/-trice della prima bibbia non ha partecipato, riscuote successo, e questo può essergli/le in parte attribuito, i contraenti possono prevedere una partecipazione ai ricavi netti.

**6.4. Altri prodotti dello sfruttamento**

Vale lo stesso per questa disposizione sulle opere derivate che non sono “film” (punto 4.3 let. n), e il cui successo potrebbe essere in parte dovuto all’autore della bibbia originaria.

1. **Altre disposizioni**

Il capitolo 7 elenca le disposizioni comunemente in uso nei contratti (per le sceneggiature).

**7.4.** **Diritto suppletivo**

Il modello di contratto per autori/-trici di una bibbia di serie è un contratto d’appalto (in conformità con gli art. 363 e segg. del Codice delle obbligazioni). Non è quindi né un contratto di lavoro, né un mandato. In caso di rescissione, il contratto d’appalto offre condizioni migliori a entrambe le parti. A differenza del contratto di lavoro, la produttrice non è tenuta a versare gli oneri sociali. Tuttavia, questo vale solo se gli/le autori/-trici sono dichiarati come indipendenti alla cassa di compensazione e detraggono i propri contributi. In tal caso, la produttrice dovrebbe chiedere un giustificativo alla cassa di compensazione per non rischiare di dover pagare dei contributi retroattivamente.

*Suissimage Gennaio 2023*